



Ordinanza municipale concernente l'utilizzo della struttura pista di ghiaccio durante il periodo estivo

Il Municipio di Faido,

richiamati il Regolamento comunale sui beni amministrativi e l'art. 192 LOC, fissa le seguenti norme per l'utilizzo estivo della pista coperta di ghiaccio di Faido.

Articolo 1: Descrizione della struttura

1 Buvette: la buvette è gestita dal Comune tramite un responsabile con patente di gerente che ne coordina l'utilizzo nel rispetto dell'attività della mensa scolastica. La struttura non può essere affidata a terzi.

2 Altri impianti: la piastra in beton con relative balaustre, l'area circostante la pista in beton, le tribune, gli spogliatoi ed i servizi annessi, magazzini e lavanderia. Questi impianti possono venir locati totalmente o parzialmente.

3 Magazzini e locale lavanderia: l'utilizzo di questi magazzini è soggetta ad autorizzazione.

4 Refettorio e cucina PCi: questo locale, qualora il calendario lo permetta, può venir locato.

Articolo 2: in generale - utilizzazione

1. Il Municipio su preavviso dell'UTC e dell'animatore comunale può concedere in affitto la struttura pista di ghiaccio (esclusa la buvette), contro pagamento della relativa tassa, ad associazioni, enti, organismi che ne fanno richiesta per primariamente manifestazioni di carattere sportivo.

Qualora il calendario lo permetta, il Municipio può concedere l'utilizzo della struttura per:

- a) manifestazioni di carattere ricreativo, culturale, politico, professionale, filantropico;
- b) manifestazioni e esposizioni di carattere commerciale, agricolo o artigianale;
- c) manifestazioni a scopo di lucro ed esposizioni di vendita.

2. Il Municipio detiene la competenza esclusiva per stabilire sulla concessione della struttura ai fini delle manifestazioni.

Articolo 3: Impianti utilizzabili

Per impianti utilizzabili si intendono la piastra in beton, l'area circostante la pista e le tribune, gli spogliatoi ed i servizi annessi, magazzini, lavanderia, il refettorio e la cucina PCi.

Gli impianti possono venir locati totalmente o parzialmente.

Articolo 4: Periodo estivo

Per periodo estivo s'intende il periodo quando la struttura non è affidata all'Associazione Gruppo Gestione Pista Ghiaccio Faido che indicativamente è tra marzo e settembre.

Articolo 5: Domande e concessioni

1. Le domande per l'uso della struttura pista di ghiaccio (buvette esclusa) devono essere inoltrate al Municipio per iscritto, da parte di una persona (richiedente) che assumerà la responsabilità in caso di danni, indicando gli estremi per la fatturazione e allegando un programma di massima della manifestazione, la presumibile partecipazione e la necessità di sistemazione degli impianti, entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Eccezionalmente potranno venir accolte anche domande tardive a condizione che gli impianti siano liberi.

2. Nell'assegnazione dell'impianto, le associazioni, le società, gli istituti o enti con sede nel Comune di Faido godono della precedenza rispetto ad altri.

3. Eventuali rinunce, entro 1 mese dall'utilizzazione, sono soggette al pagamento di un'indennità per spese amministrative

Articolo 6: Consegna degli spazi e utilizzi speciali

1. La consegna degli spazi viene fatta dall'animatore comunale o da un responsabile della squadra esterna non prima di un giorno dalla data della manifestazione. Il termine di riconsegna degli impianti deve essere eseguito entro 24 ore dopo la manifestazione.

2. Il Comune si impegna a consegnare gli spazi puliti e in ordine. Al momento della consegna degli spazi, il Comune farà sottoscrivere all'organizzatore un protocollo attestante il buono stato delle strutture. Al momento della riconsegna un analogo rapporto certificherà lo stato delle strutture con gli eventuali danni. Le spese di ripristino allo stato originario così come altri oneri di riparazione dei danni verranno addebitati all'utente (organizzatore). In caso di eventi pubblici il richiedente deve essere in possesso di una polizza RC per la manifestazione.

3. L'utilizzazione di accessori non compresi nell'inventario della pista dovrà essere preavvisata dall'UTC e dall'animatore comunale. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi destinati alla messa a disposizione di questi accessori saranno assunti dal richiedente.

4. L'ingresso di automezzi (max due assi e senza perdite di olio) deve essere autorizzato. Si consiglia l'ingresso esclusivamente per operazioni di carico e scarico.

5. La posa di un palco prevede il rispetto di un carico massimo di 1000 Kg/m². Si consiglia la posa di lastre in legno sotto i piedi del palco per distribuire su una superficie più ampia il carico.

Articolo 6: Permesso di mescita

1 La pista dispone di un esercizio pubblico autorizzato con gerente che può essere attivato su richiesta.

2 Il Municipio può autorizzare la vendita di bibite e la distribuzione di pasti all'interno della struttura con adeguata protezione impermeabile della superficie in beton dove in inverno si trova il ghiaccio.

Articolo 7: Tariffe

Utilizzo per 24 ore di concessione:

- CHF 150.- per l'uso da parte di Associazioni della pista senza ghiaccio ed edifici annessi (spogliatoi e servizi).
- CHF 50.- per l'uso dell'impianto di illuminazione e impianto audio.
- CHF 400.- per manifestazioni a scopo di lucro (concerti, balli, feste, esposizioni di vendita,...).
- CHF 100.- disdetta indennità unica per spese amministrative;
- Utilizzo lavanderia: costi effettivi.

Il Municipio può, a sua discrezione, ridurre le tariffe sopra indicate.

Le fatture verranno emesse dall'ufficio contabilità della cancelleria comunale.

Articolo 8: Prestazioni personale del Comune

In caso di richieste, che devono essere inoltrate almeno una settimana prima; che prevedano l'utilizzo di personale del Comune negli orari di lavoro normali per la manovra di attrezzature, pulizia o altri lavori, verrà fatturato un importo orario di fr. 50.-.

In caso di attività oltre l'orario normale di lavoro verranno corrisposti i seguenti supplementi:

- + 25% da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 20.00
- + 50 % da lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 06.00
- + 100% sabato e festivi tutto il giorno

Articolo 9: Permessi per il ballo i concerti e proroghe d'orario

L'ottenimento dei permessi per il ballo, l'organizzazione di concerti e la richiesta di proroghe d'orario è di competenza dell'utente. Essi dovranno venir richiesti, preventivamente, con la domanda di concessione al Municipio. L'autorizzazione per concerti è condizionata dall'accettazione da parte dell'organizzatore delle specifiche disposizioni di polizia.

Per tutte le manifestazioni pubbliche nelle quali gli spettatori sono esposti a stimoli sonori o amplificati o in cui vengono generati raggi laser è obbligatorio il rispetto delle seguenti disposizioni:

- gli organizzatori sono tenuti a rispettare il regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e raggi laser (OSL);
- il limite d'immissione sonoro è di 93 dB(A) (mediato sull'arco di un'ora) dove il pubblico è più esposto;
- l'organizzatore può richiedere alla Sezione protezione aria acqua (SPAAS) delle facilitazioni al valore d'immissione, qualora la limitazione dovesse provocare delle restrizioni sproporzionate alla manifestazione, al più tardi trenta giorni prima della manifestazione;

- l'organizzatore deve richiedere alla Sezione protezione aria acqua (SPAAS) l'autorizzazione all'utilizzo di un impianto laser al più tardi trenta giorni prima della manifestazione.

Articolo 10: Servizio d'ordine

Gli organizzatori d'eventi e manifestazioni sono tenuti a predisporre a proprie spese un servizio d'ordine qualora necessario alla sicurezza del pubblico partecipante.

Articolo 11: Accesso alle manifestazioni

La polizia e i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni all'interno della struttura.

Articolo 12: Divieti

1. È vietata l'accensione di fuochi all'interno della struttura e cucinare sulla pista. La piastra in beton (sedime ghiaccio) deve essere adeguatamente protetta con un materiale impermeabile nel caso di attività che possono danneggiare il fondo. Se necessario il Comune provvede alla copertura della piastra in beton, le cui spese saranno poste a carico del richiedente.

2. È vietato fumare all'interno della pista e sulle gradinate.

Articolo 13: Disposizioni abrogative

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo la sua crescita in giudicato.

Per il Municipio Faedo
Il Sindaco
Ing. R. David
La Segretaria
A. Pedrini



Approvata con ris. mun. 183/2019 del 1 aprile 2019

Pubblicata agli albi comunali e sul sito web per un periodo di 30 giorni
(dal 9.4 al 23.5 compresi)